Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 30 ottobre 2019, n. 44323

Integrale

Reati contro la persona - Imbrattamento della porta del vicino di casa - Lancio di cose pericolose e minacce - Reato di stalking - Integrazione - Reato di evento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teres - Consigliere

Dott. ROMANO Michele - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO;

Il Proc. Gen. conclude per ammissibilita'.

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 19 aprile 2018, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Matera in data 28 giugno 2016 nei confronti di (OMISSIS) per i delitti di atti persecutori, di cui al capo a) - in esso assorbiti i delitti di cui agli articoli 674 e 639 contestati nell'ambito del proc. pen. 116/2012 e quelli di cui agli articoli 612 e 594 c.p. contestati nell'ambito del proc. pen. 1811/2012 - e di percosse di cui ai capi d) e g) dell'imputazione e nei confronti di (OMISSIS) per i delitti di minaccia e di percosse di cui ai capi e) e f) dell'imputazione, tutti commessi in danno degli anziani condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS).

2. Il ricorso per cassazione, nell'interesse di entrambi gli imputati, a firma del comune difensore, e' articolato su due motivi, enunciati nei limiti richiesti dall'articolo 173 disp. att. c.p.p.:

- il primo denuncia la violazione dell'articolo 649 c.p.p. sul rilievo che alcune delle condotte inglobate nel delitto di atti persecutori (segnatamente quelle relative all'imbrattamento dell'uscio dell'abitazione delle parte offese nonche' al lancio della varichina e quelle relative all'episodio del 28 dicembre 2012, con riferimento alle minacce proferite nei confronti di (OMISSIS), figlio delle persone offese) erano state gia' giudicate con sentenze del Giudice di pace di Matera, appellate dagli imputati e confermate dal Tribunale della stessa citta' con sentenza n. 3007 del 2015; donde si era verificata la preclusione del ne bis in idem;

- il secondo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, contestandosi, sulla base di un generale rilievo di inattendibilita' delle dichiarazioni delle persone offese, la ravvisabilita', nel caso concreto, del delitto di atti persecutori in danno dei condomini, le condotte ascritte alla Saliani altro non integrando che meri atti emulativi inidonei a cagionare alcuno degli eventi tipizzati dall'articolo 612-bis c.p.: in particolare, essendo insuscettibile di integrare il cambiamento di vita rilevante ai fini del delitto in parola il trasferimento dei coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) nella citta' di Lecce nella (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. La censura che si riferisce alla pretesa violazione del ne bis in idem sostanziale in relazione all'articolo 649 c.p.p., e' inammissibile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 3, non essendo stata dedotta con i motivi di appello.

Ad ogni buon conto la stessa e' manifestamente infondata, posto che per il diritto vivente, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identita' del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati, Rv. 231799). Identita' che, nel caso di specie, non sussiste, vuoi perche' i fatti di imbrattamento, di lancio di cose pericolose e di minaccia integrano solo le condotte del delitto di atti persecutori, che e' reato di evento, vuoi perche', per ammissione degli stessi ricorrenti, i fatti verificatisi in data 28 dicembre 2012, giudicati dal Giudice di pace e dal Tribunale di Matera, erano riferiti esclusivamente alle minacce proferite dai coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) all'indirizzo di (OMISSIS), figlio delle vittime dei delitti di atti persecutori, percosse e lesioni.

2. Il secondo motivo deduce vizi non consentiti nel giudizio di legittimita' ed e', comunque, generico.

Deduce vizi non consentiti perche' non tiene conto del fatto che l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volonta' del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita' la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altro, Rv. 207944).

Donde, laddove esprime dissenso rispetto ai risultati della valutazione della prova testimoniale, siccome compiuta dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, disconosce il pacifico approdo della giurisprudenza di legittimita' secondo cui l'attendibilita' della persona offesa dal reato e' una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non puo' essere rivalutata in sede di legittimita', salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Disarticolazioni del discorso giustificativo della sentenza impugnata che i ricorrenti non si sono neppure peritati di dedurre con la dovuta specificita'.

Peraltro, nella parte in cui esclude l'integrarsi, a carico della (OMISSIS) del delitto di atti persecutori, per non essere il trasferimento temporaneo a Lecce dei coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) fatto idoneo ad integrare il cambiamento di vita, quale evento del reato rubricato, non essendone provata la diretta derivazione causale dalle condotte di minaccia e molestia ascritte all'imputata, omette di confrontarsi compiutamente con il

provata la diretta derivazione causale dalle condotte di minaccia e molestia asserite all'imputato, oltretutto di confrontarsi compiutamente con il tenore della motivazione posta a fondamento del riconoscimento di responsabilita' per il delitto di cui all'articolo 612-bis c.p.. Gli eventi del detto reato sono stati, infatti, individuati dalla Corte censurata (pagg. 9-10 della sentenza) anche "nel fondato timore per la propria incolumita', in considerazione delle ripetute aggressioni fisiche subite": da cio' la segnalata genericita' della censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.